

Causa T-2/90

Ana Fernandes Ferreira de Freitas contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Inquadramento — Abbuono d'anzianità
di scatto — Esperienza professionale »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 7 febbraio 1991 105

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Assunzione — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Requisito del possesso di diplomi di laurea — Nozione di diploma di laurea — Valutazione alla luce della normativa dello Stato nel quale sono stati compiuti gli studi — Determinazione della data di conseguimento del diploma — Competenza delle autorità amministrative nazionali — Sindacato giurisdizionale — Incompetenza del Tribunale*
- 2. Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Identità d'oggetto — Mezzi e argomenti che non figurano nel reclamo, ma che vi si ricollegano strettamente — Ricevibilità (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
- 3. Dipendenti — Assunzione — Attribuzione dello scatto — Abbuono d'anzianità di scatto — Potere discrezionale dell'amministrazione — Potere non condizionato dai criteri di classificazione dei posti di cui all'art. 5 dello Statuto (Statuto del personale, artt. 5 e 32, secondo comma)*
- 4. Dipendenti — Assunzione — Nomina in grado e attribuzione dello scatto — Presa in considerazione dell'esperienza lavorativa — Potere discrezionale dell'amministrazione — Abbuono d'anzianità di scatto — Presa in considerazione della sola esperienza lavorativa successiva al diploma che consente l'ammissione al concorso (Statuto del personale, artt. 31 e 32, secondo comma)*

5. *Dipendenti — Assunzione — Nomina in grado e attribuzione dello scatto — Direttiva interna di un'istituzione relativa ai criteri applicabili — Effetti giuridici*

1. Nell'ambito di un concorso generale organizzato per costituire una riserva di assunzione, il requisito del possesso di un diploma di laurea ai fini dell'ammissione al concorso deve necessariamente intendersi nel senso attribuito a tale espressione dalla normativa dello Stato membro in cui il candidato ha compiuto gli studi da lui fatti valere.

La determinazione della data in cui l'interessato dev'essere riconosciuto titolare di tale diploma rientra nella competenza esclusiva dell'autorità amministrativa di questo Stato e sfugge al sindacato giurisdizionale del Tribunale. Solo i giudici dello Stato membro interessato sono competenti a giudicare delle questioni relative all'applicazione della legge nazionale di cui trattasi da parte della suddetta autorità amministrativa.

2. Nell'ambito del procedimento precontenzioso, l'autorità che ha il potere di nomina dev'essere in condizione di conoscere in modo sufficientemente preciso le contestazioni che l'interessato muove nei confronti della decisione impugnata.

Tuttavia, poiché il procedimento precontenzioso riveste carattere informale e poiché gli interessati agiscono in questa fase, in generale, senza l'assistenza di un avvocato, l'amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma deve, al contrario, esaminarli con spirito d'apertura.

Nello stadio del ricorso giurisdizionale, anche se le conclusioni presentate devono avere lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo amministrativo previo, le censure contenute nel reclamo possono però essere esposte dinanzi al Tribunale deducendo mezzi e argomenti non necessariamente figuranti nel reclamo, ma ad esso strettamente collegati.

3. Il disposto dell'art. 5 dello Statuto mira a definire, in maniera generale, il livello minimo di un funzionario del grado di cui trattasi a seconda della natura delle mansioni alle quali i posti corrispondono. Esso non riguarda le condizioni di assunzione e non condiziona l'esercizio del potere discrezionale che l'autorità investita del potere di nomina detiene in virtù dell'art. 32, secondo comma, dello Statuto, al fine di accordare un abbuono d'anzianità di scatto tenendo conto, al momento dell'assunzione di un dipendente, della formazione e della specifica esperienza lavorativa dell'interessato.

4. In materia di inquadramento nel grado e di attribuzione dello scatto al momento dell'assunzione, l'autorità investita del potere di nomina gode di un ampio potere discrezionale nell'ambito fissato dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto o delle decisioni interne emanate in applicazione di questi ultimi, al fine di valutare le esperienze lavorative precedenti di una persona assunta come dipendente, per ciò che concerne tanto la natura e la durata di esse, quanto il rapporto più o meno stretto che esse pos-

sono presentare con i requisiti del posto da ricoprire.

L'autorità che ha il potere di nomina non eccede i limiti del suo potere discrezionale laddove decida che, per la concessione di un abbuono d'anzianità di scatto, la specifica esperienza professionale dell'interessato, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, dello Statuto, viene presa in considerazione solo a partire dal conseguimento del diploma che ha consentito l'ammissione al concorso che ha portato all'assunzione.

5. La decisione di un'istituzione comunitaria, comunicata a tutto il suo personale, relativa alla determinazione del grado e all'attribuzione dello scatto al momento dell'assunzione costituisce una direttiva interna che, anche se non può essere

considerata disposizione generale d'attuazione ai sensi dell'art. 110 dello Statuto, dev'essere considerata norma di comportamento indicativa che l'amministrazione si autoimpone e dalla quale essa può discostarsi, eventualmente, solo precisando le ragioni che la spingono a ciò, pena la violazione del principio della parità di trattamento.

In linea di principio, nulla vieta all'autorità che ha il potere di nomina di stabilire, mediante decisioni interne di carattere generale, regole per l'esercizio del potere discrezionale attribuitole dallo Statuto. La preoccupazione di assicurare un trattamento uguale a tutti i funzionari assunti sulla base del medesimo concorso costituisce, quanto alla valutazione operata dall'amministrazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, dello Statuto, un obiettivo che quest'ultima può legittimamente perseguire.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

7 febbraio 1991 *

Nella causa T-2/90,

Ana Fernandes Ferreira de Freitas, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la ricorrente, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.